



ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. 31 DEL 06/05/2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona;
- **VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito con Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- **VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in date 01/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020, con i quali si recavano ulteriori disposizioni finalizzate – per la tutela della salute pubblica – al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto da "*Coronavirus – Covid-19*";
- **VISTE** l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020 e l'Ordinanza in data 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti sempre le misure volte al contenimento della predetta emergenza epidemiologica in atto;
- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26/04/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "*Covid-19*", in base alle quali, sull'intero territorio nazionale, resta stabilito "*... il divieto di assembramento e il distanziamento personale di almeno un metro...*";
- **POSTO** che, all'attualità, permane ancora la diffusività dell'epidemia da "*Coronavirus – Covid-19*" e, in relazione a ciò, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria internazionale;
- **CONSIDERATO** che, nella zona del porto storico di Ancona, in considerazione delle prescrizioni ordinamentali poste a tutela della pubblica incolumità per i pedoni rispetto alle attività industriali e portuali ivi insediate, non appare possibile assicurare ovunque il rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale contemplate dalle norme sopra richiamate;
- **RITENUTO** pertanto necessario, in coerenza con le summenzionate disposizioni normative e regolamentari, dover adottare provvedimenti volti a fronteggiare adeguatamente – nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute umana – ogni presumibile occasione di contagio e diffusione dell'epidemia in argomento;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA**



Art. 1

Dalle **ore 00,00 del giorno 07 maggio 2020**, è vietato l'accesso di ogni persona nella zona del molo nord del porto di Ancona, precisamente dalla sede dei locali servizi tecnico-nautici (Gruppo Ormeggiatori di Ancona, Corporazione dei Piloti del porto di Ancona) sino al Fanale Rosso (cosiddetta "Lanterna Rossa") collocato sulla testata dello stesso molo.

Costituiscono al riguardo eccezione – pur subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa nazionale – le attività che attengono a quanto segue:

- esigenze di polizia e di pubblico soccorso;
- servizi pubblici ed istituzionali;
- servizi tecnico-nautici;
- operatività portuale in corso.

Art. 2

Dalle **ore 00,00 del giorno 07 maggio 2020**, è fatto obbligo per chiunque acceda alla restante zona del porto storico di Ancona, precisamente dal varco doganale Da Chio sino alla sede dei locali servizi tecnico nautici, di indossare idonea maschera facciale a protezione dal rischio di contagio epidemiologico da "Coronavirus – Covid-19", conforme alle caratteristiche per ciò ammesse dai competenti organi istituzionali.

Costituiscono al riguardo eccezione – pur subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa nazionale – le attività che attengono a quanto segue:

- esigenze di polizia e di pubblico soccorso;
- qualunque prestazione lavorativa od operativa per la quale, in relazione alle modalità di svolgimento, la dotazione del dispositivo di protezione in questione risulti pregiudizievole alla sicurezza delle persone addette od al corretto svolgimento delle prestazioni medesime.

Art. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo;
- la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)